



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 738 del Ruolo
Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, vi [REDACTED]
[REDACTED] presso e nello studio degli avv. [REDACTED] che lo
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della [REDACTED]
presso l'avv. [REDACTED] lo rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero notaio Castellini del

Sent. Nr. 354/2014
Del 09/12/2014
Dep. 09/12/2014
Fasc. Nr. 738/2014 RS
Cron. Nr. 354/2014

23.12.2011 n.12778 rep.

RESISTENTE

In punto a : opposizione ad avviso bonario

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 9 dicembre 2014

Il procuratore dell' Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 9 dicembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30 giugno 2014 [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS per chiedere che fosse accertato che la pretesa contributiva di cui all'avviso bonario opposto era infondata in quanto lo stesso nulla doveva per contributi sanzioni in assenza dei presupposti di legge per il versamento dei contributi richiesti in favore dell'Inps per l'anno 2011.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 agosto 2014 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso ed esponendo dettagliatamente i relativi motivi.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e

decisa all'udienza odierna ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.

Come si evince dalla lettura della memoria di costituzione l'Inps fonda la propria pretesa impositiva unicamente sull'art. 3-bis. del d.l. n.384/1992 convertito nella legge n.438/1992 che così dispone: " A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.

A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.

Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi

di cui al comma 3.

3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.”

Si osserva, tuttavia, che nel caso di specie parte ricorrente non è anche socio di società di persone, né titolare di un'impresa individuale, ma ha soltanto una pluralità di partecipazioni in società a responsabilità limitata ed opera in una di esse motivo per cui risulta iscritto alla gestione commercianti.

Non è, invece, stato né dedotto né provato da parte resistente che lo stesso sia socio operante anche nelle altre società a responsabilità limitata di cui è socio.

Orbene dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n.354/2001 si può desumere a contrario che la suddetta norma non è applicabile nel caso in cui l'iscritto alla gestione commercianti sia unicamente titolare di una pluralità di partecipazioni in diverse società a responsabilità limitata.

Si legge, infatti, nella motivazione di tale sentenza : “Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona solleva questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

La norma denunciata dispone che, per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e cioè quelli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori l'ammontare del contributo annuo dovuto a fini pensionistici "é rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono". Redditi di impresa, fra i quali vanno annoverati, secondo l'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale sia l'oggetto sociale".

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata si pone in contrasto con:

- l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata discriminazione tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali, "in quanto soltanto il reddito societario del primo é sottoposto a contribuzione INPS, e ciò benchè vi sia sostanziale identità di natura tra le due tipologie di reddito", ... "nel senso che entrambe si determinano senza il concorso di alcuna attività lavorativa"....

3.- La questione non é fondata, sotto alcuno dei prospettati profili.

4.- Nell'ipotizzare, anzitutto, la discriminazione tra socio di società in accomandita semplice e socio di società di capitali, in vista dell'apporto al sistema contributivo della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali previsto dalla disposizione

denunciata per i redditi di impresa di cui sia titolare l'iscritto, il rimettente muove dal presupposto della "sostanziale identità di natura tra le due tipologie di redditi" e, quindi, di una identità di posizioni fra i relativi percettori, giacché in entrambi i casi non vi sarebbe "il concorso di alcuna attività lavorativa", bensì la mera sottoscrizione di quote del capitale sociale.

Giova rammentare che, secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001).


Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in



cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante.

5.- Le ragioni di cui sopra portano ad escludere, al tempo stesso, la fondatezza della censura formulata sotto il profilo della "manifesta irragionevolezza" della disposizione medesima, che avrebbe assoggettato "a contribuzione quello che nella sostanza ... è un mero reddito da capitale"; censura che, a ben vedere, non rappresenta altro che una riproposizione, in termini diversi, di quella testè esaminata.

Ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa. Sicchè, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente



riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione..."

Ne consegue, quindi, che la pretesa contributiva dell'Inps è infondata.

Considerata la controvertibilità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali nella misura della metà.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 738/2014 così provvede :


- 1) Accerta che la pretesa contributiva di cui all'avviso bonario opposto è infondata in quanto [REDACTED] nulla deve per contributi sanzioni in assenza dei presupposti di legge per il versamento dei contributi richiesti in favore dell'Inps per l'anno 2011.
- 2) Condanna l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere [REDACTED] le spese processuali che liquida previa compensazione della metà nella restante somma di euro 1000,00 oltre al rimborso delle spese

forfettarie nella misura del 15% iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 9 dicembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



REGGIO EMILIA
- 9 DIC 2014
FUNZIONARIO CONTROLLO
Claudio Carraro

